



COMUNE DI PEROSA ARGENTINA

Città Metropolitana di Torino

Ordinanza n. 53

OGGETTO: Divieto di caccia dal 27 ottobre sino a revoca della presente ordinanza in tutto il territorio comunale.

IL SINDACO

ACCERTATO che:

- nel territorio dei Comuni di Cumiana, Frossasco, Cantalupa è in corso dalla serata del 24/10/2017 un incendio di notevoli dimensioni con difficoltà di spegnimento da parte degli addetti a tali operazioni;
- nel Comune di Perrero, in zona Alpe Muret, perdura un incendio nonostante gli interventi dei mezzi e delle squadre dei vigili del fuoco. Tale incendio si sta velocemente estendendo coinvolgendo anche il territorio del Comune di Perosa Argentina;

CONSIDERATO che le operazioni di spegnimento continueranno ancora per parecchi giorni e che la bonifica avrà luogo solo ad ultimazione dello spegnimento;

VERIFICATO che è in corso la stagione venatoria e che per le sopraccitate condizioni risulta necessario procedere a vietare la caccia in tutto il territorio comunale al fine di garantire l'incolumità delle squadre operanti sul territorio;

RICHIAMATO l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che tali provvedimenti devono essere preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione e domanda ad un apposito decreto ministeriale le definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;

VISTO l'art. 650 C.P.;

RICHIAMATO l'art. 21 bis del L. 241/90 in base al quale i provvedimenti aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci;

RITENUTI pertanto sussistenti i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile e urgente al fine di prevenire i pericoli all'incolumità pubblica;

DATO ATTO che con pec in data odierna è stata effettuata alla Prefettura di Torino la comunicazione preventiva prevista dall'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

- per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, il **DIVIETO DI CACCIA** dal 27/10/2017 sino a revoca della presente ordinanza, in tutto il territorio comunale al fine di garantire l'incolumità del personale addetto allo spegnimento e alla bonifica delle aree interessate dagli incendi.

DISPONE

che la presente ordinanza venga comunicata:

- mediante affissione all'Albo Pretorio informatico dell'ente;
- ai Carabinieri e agli agenti di forza pubblica aventi competenza sul territorio interessato;

che la presente ordinanza venga trasmessa in copia:

- alla PREFETTURA DI TORINO – prefettura.prefeto@pec.interno.it;
- alla Regione Piemonte – Sezione di protezione civile - protezione.civile@cert.regione.piemonte.it
protciv@regione.piemonte.it;
- alla Città Metropolitana di Torino – protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino – com.torino@cert.vigilfuoco.it;
- alla Guardia Forestale del corpo dei Carabinieri – cs.pinerolo@pec.corpoforestale.it;
- al Centro Operativo Misto di Pinerolo – protocollo@comune.pinerolo.to.it;
- ai Carabinieri Stazione di Perosa Argentina;
- al Comprensorio Alpino C.A. TO1 – info@cato1.it.

DEMANDA

- agli agenti di polizia municipale e alle forze dell'ordine di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;

AVVERTE

- che l'inosservanza alla presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale;
- che ai sensi dell'articolo 3, 4° comma, della legge 07.08.1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. il presente provvedimento è impugnabile con ricorso gerarchico avanti al Prefetto di Torino entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica, con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari (legge 06.12.1971, n. 1034) ovvero, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni.

Perosa Argentina, 27.10.2017



IL SINDACO
(Andrea GARAVELLO)